

08222-22

0920 di diffusione del
presente provvedimento
emettere la generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 19, 1996 in quanto
 di ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ALFREDO GUARDIANO
GIUSEPPE DE MARZO
BARBARA CALASELICE
MICHELE ROMANO
ANGELO CAPUTO

- Presidente -

Sent. n. sez. 241/2022
UP - 28/01/2022
R.G.N. 31762/2021

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LONGO CARLO nato a VIBO VALENTIA il 29/09/1979

avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 17/05/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 24/06/2020 con la quale il Tribunale di Como aveva dichiarato Carlo Longo responsabile del reato di atti persecutori in danno della ex convivente Lisa Girardin e del reato di violazione degli obblighi di assistenza della figlia minore Gaia Longo e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, Carlo Longo, attraverso il difensore Avv. Diego Brancia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 612-*bis* cod. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha motivato adeguatamente in ordine all'asserito stravolgimento delle abitudini di vita cui il ricorrente avrebbe costretto la vittima, limitandosi a riassumere acriticamente le dichiarazioni di quest'ultima, laddove il perdurante stato di ansia o di paura e il fondato timore per l'incolumità devono essere oggettivamente rilevabili e non restare confinati alla percezione soggettiva della vittima del reato, sicché subire una pressione ossessiva per vedere la propria figlia, quale quella perpetrata dal ricorrente, non include il vivere in un perdurante e grave stato di ansia e di paura; fra i 13 messaggi riportati nel capo di imputazione, solo un paio riguarderebbero l'ex compagna, mentre gli altri sono manifestazioni, certamente violente, volte a un maggior incontro con la figlia minore. La Corte di appello non ha approfondito la circostanza, riportata nella stessa sentenza impugnata, che movente dell'azione potesse essere la volontà dell'imputato di vedere la figlia, non emergendo alcun elemento di prova che la condotta di Longo sia stata volutamente diretta a creare intorno alla ex convivente un clima di paura, laddove il mutamento di residenza da parte della donna può essere considerato un avvicinamento, dopo la separazione e per ragioni di opportunità, alla casa dei propri genitori e non per sfuggire alle condotte persecutorie dell'ex convivente. Non può dirsi sufficientemente provato il dolo inteso quale consapevolezza dell'idoneità delle proprie condotte a causare uno degli eventi tipici.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la disposizione in questione fa esclusivo riferimento al "coniuge" e non consente l'equiparazione tra genitori coniugati e genitori non coniugati, non potendosi comunque applicare l'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., non essendo stata verificata la sussistenza dei relativi requisiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo, relativo al capo concernente il delitto di atti persecutori, è inammissibile. In premessa, mette conto rilevare che le censure articolate sul capo 1) dal ricorso risultano largamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono

di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Lungi dal recepire acriticamente le dichiarazioni della persona offesa – già vittima di atti persecutori da parte dell'imputato, condannato in via definitiva per fatti denunciati nel marzo del 2018 – i giudici di merito hanno valorizzato tali dichiarazioni nel più ampio compendio probatorio costituito anche dai numerosissimi messaggi telefonici (considerati dal giudice di appello alla stregua di un formidabile e definitivo riscontro alle parole della vittima) e dalle dichiarazioni dei congiunti di Lisa Girardin, anch'esse confermate del racconto della persona offesa in ordine ai due reati contestati.

Quanto agli eventi tipici, la Corte distrettuale ha puntualmente rilevato che la reiterata condotta di Longo ha provocato nella ex compagna un forte turbamento, riscontrato direttamente anche dall'operante che ne ha raccolto la querela (ulteriore fonte dichiarativa obliterata dal ricorso) e ha inciso profondamente sulle sue abitudini di vita, inducendola ad apporre le sbarre alle finestre nel timore di intrusioni dell'imputato, a farsi sempre accompagnare dal padre agli incontri protetti, addirittura a interrompere una relazione sentimentale per timore di ritorsioni da parte di Longo, che non aveva esitato a inviare messaggi minatori anche al nuovo compagno della persona offesa. Il ricorso articola censure dal tenore astrattizzante e, comunque, del tutto carente della necessaria, puntuale correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Quanto al dolo, la sentenza impugnata ha puntualmente motivato la sua riconoscibilità in capo all'imputato rilevando come la reiterazione e l'invasività delle condotte persecutorie costituiscano evidente manifestazione dell'elemento soggettivo del reato e della piena consapevolezza da parte di Longo delle conseguenze negative di tali condotte.

Priva di consistenza è la deduzione relativa al passaggio della motivazione in cui si fa riferimento alla volontà dell'imputato di vedere la figlia; al di là della considerazione che il riferimento è fatto dal giudice di appello in termini ipotetici, decisivo è il rilievo della sentenza impugnata che tale volontà può costituire (non "costituisce") il movente dell'azione, ma certo non esclude l'illiceità, tanto più – osserva ancora la Corte distrettuale – che gli incontri con la bambina erano regolamentati dal Tribunale alle cui disposizioni la persona offesa si è sempre attenuta: il che rende ragione della manifesta infondatezza della deduzione, tanto più che il riferimento in questione va collocato nel complessivo discorso giustificativo dei giudici di merito, caratterizzato, ad esempio, anche, come si è

visto, dalla considerazione dei messaggi intimidatori indirizzati pure al nuovo compagno della persona offesa (e delle conseguenze che ne sono scaturite). Del tutto privo di correlazione con la complessiva motivazione della sentenza impugnata è altresì la deduzione circa il numero dei messaggi intimidatori e i loro destinatari, deduzione peraltro involgente questioni di merito.

3. Il secondo motivo, relativo al capo 2), non è fondato.

3.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, previsto dall'art. 570-*bis* cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, Rv. 274943; conf. Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, Rv. 274732; Sez. 6, n. 8297 del 05/12/2018, dep. 2019).

Mette conto richiamare l'approfondita motivazione resa dalla sentenza n. 55744 del 2018, puntualmente richiamata dalla sentenza di appello, secondo cui è infondata «la deduzione difensiva secondo la quale i giudici di merito non hanno preso in considerazione la circostanza che il ricorrente non era mai stato sposato con la madre della minore, beneficiaria del trattamento economico stabilito dal giudice civile in quanto i genitori semplicemente convivevano e, pertanto, la insussistenza del reato di cui all'art. 3, L. n. 54 del 2006, perchè applicabile solo all'ipotesi di omesso versamento dell'assegno in favore di figli nati da genitori coniugati e, quindi, in relazione ad epiloghi del rapporto coniugale per separazione, divorzio o nullità del matrimonio. La tesi sostenuta dall'imputato è stata affermata in una isolata decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 2666 del 07/12/2016, B, Rv. 268968) ma è stata, tuttavia, superata da un più recente orientamento alla stregua del quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell'assegno periodico disposto dall'autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S, Rv. 272805; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018, P, Rv. 272518; Sez.6, n.25267 del 06/04/2017, S, Rv. 270030). Ciò alla luce della interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha inserito l'art. 337 bis c.c., e, quindi, di una rilettura dell'art. 4, comma 2, L. n. 54 del 2006 in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Riferimento che deve essere ricondotto a tutte le disposizioni previste dalla legge citata,

comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una incostituzionale diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio». Rileva ancora la sentenza n. 55744 del 2018 che occorre comunque «interrogarsi sulla tenuta di tale approdo a seguito della modifica normativa dell'art. 570 c.p., intervenuta con D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018 e in vigore dal 6 aprile 2018, con il quale si è data attuazione ad una delle deleghe contenute nella L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "legge Orlando"), e in particolare a quella - prevista dall'art. 1, comma 85, lett. q) della suddetta legge - relativa all'introduzione del principio della "riserva di codice" nel nostro ordinamento penale. In particolare il richiamato decreto ha innestato nel codice sostanziale una previsione, l'art. 570 bis c.p., rubricata "violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" che, nel prosieguo sanziona, con le pene previste dall'art. 570 c.p., la condotta del "coniuge" che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La norma ripropone, non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, ed alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall'art. 7, lett. b) e o) d.lgs. n. 21 del 2018. La questione che si pone è se, sul piano della successione di leggi penali nel tempo, il nuovo art. 570 bis c.p., si sia effettivamente limitato ad un diverso collocamento ordinamentale di norme incriminatrici il cui contenuto non è stato oggetto di modifica, ovvero se vi siano profili di non perfetta sovrapposibilità tra l'attuale art. 570 bis c.p., ed i previgenti art. 12 sexies l. n. 898 del 1970 ed art. 3 l. n. 54 del 2006, e, posto che vi siano, come tali modifiche incidano in relazione ai fatti compiuti prima della entrata in vigore della nuova disposizione. Se, sul piano semantico, la nuova previsione dell'art. 570 bis c.p., si pone in termini decisamente innovativi per l'ampio riferimento alla sanzione penale derivante dall'inadempimento di "ogni tipologia di assegno dovuto", per altro aspetto - e per quel che qui rileva - si rivela dirompente rispetto alla fattispecie in esame per il riferimento, quale soggetto attivo del reato, al coniuge, riferimento che ripropone la problematica del coordinamento della disciplina penalistica con il contenuto dell'art. 4 l. n. 54 del 2006, che, a seguito della interpretazione fornita da questa Corte, aveva esteso l'intera disciplina recata dalla legge anche ai procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati». Osserva la Sesta Sezione che «la lettura incentrata sul tenore letterale della norma, per l'inequivoco riferimento al coniuge, ha già

indotto la giurisprudenza di merito, ove non ricorrano le condizioni per applicare la previsione di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza al figlio minore ovvero inabile al lavoro di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, a fare ricorso, per la violazione consistente nell'omessa corresponsione di assegno in favore di figli recate dalle decisioni giudiziarie in favore di figli nati fuori dal matrimonio, alla fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 1». Ad avviso della sentenza n. 55744 del 2018, l'«interpretazione fondata sul dato letterale della disposizione di cui all'art. 570 bis c.p., che sottostà all'opzione interpretativa illustrata, non costituisce, peraltro, l'unica opzione ermeneutica praticabile. E' necessario, in vero, concentrare l'attenzione, piuttosto che sul dato semantico, sulla natura e portata della delega conferita con la L. n. 103 del 2017, e, cioè, una delega di natura meramente compilativa che autorizzava la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse. E, che l'intenzione del legislatore delegato fosse esclusivamente quella di riordinare la materia, è desumibile anche dalla relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo, in cui si afferma che il nuovo art. 570 bis c.p., *"assorbe le previsioni di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 ... e di cui all'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54"*, aggiungendo che *"la modifica, da un lato, non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 220 del 2015), dall'altro, contempla le ipotesi (già previste mediante rinvio agli artt. 5 e 6 della stessa legge) di scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio oltre che quella dell'assegno dovuto ai figli nelle medesime evenienze"*. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, qualora la delega abbia ad oggetto, come nella specie, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi, ma non anche l'adozione di soluzioni innovative rispetto al sistema legislativo previgente che richiede la emanazione di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (Corte Cost., sentenza n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003). In tale quadro di riferimento si deve, dunque, collocare la formale abrogazione dell'art. 12 sexies della l. n. 1 dicembre 1970, n. 898 e dell'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54, non potendo ritenersi verificata, in conseguenza del meccanismo dell'abrogazione, anche un'abolizione delle corrispondenti figure di reato, transitate nel nuovo corpus normativo. Soprattutto, perchè la riscrittura delle norme, peraltro non testuale, non ha formalmente investito l'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006, secondo il quale *"le disposizioni della legge si applicano ... nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati"*.

Ebbene, secondo l'interpretazione datane da questa Corte con la richiamata sentenza n. 25267 del 2017, la tutela penale recata dall'art. 3 della l. n. 54 del 2006 e della disciplina recata dall'art. 12 sexies della l. n. 898 del 1970, in forza della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006, che svolgeva la funzione di norma di chiusura del sistema, riguardava anche i figli di genitori non coniugati avuto riguardo all'espresso riferimento (procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati), obblighi di natura economica ridisciplinati dalla L. n. 54 del 2006, art. 1, quindi dagli artt. 155 e 155 sexies c.c. Da qui, nella lettura degli artt. 3 e 4 della l. n. 54 del 2006 enunciata con le sentenze richiamate [...], si è ritenuto che l'interpretazione sistematica dovesse deporre nel senso della totale equiparazione anche della disciplina penalistica posta a presidio dell'esatto adempimento delle obbligazioni statuite a carico dei genitori in favore dei figli anche all'esito della cessazione della convivenza e non solo nel caso di vicende patologiche del rapporto matrimoniale a monte. In ragione della mancata abrogazione dell'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006 e dell'espresso riferimento contenuto ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina penale relativa al mancato rispetto di una pronuncia giudiziale o di uno specifico accordo che impongono al genitore naturale l'obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro per il mantenimento del figlio va, dunque, contestualizzata con riferimento alla cornice dettata nel codice civile che, nella rubrica dell'attuale Capo II del titolo IX recita "esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio" e, all'art. 337 bis c.c., disciplinando l'ambito di applicazione stabilisce che, "in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, si applicano le disposizioni del presente capo"». Secondo la Sesta Sezione, dunque, l'«esegesi letterale dell'art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell'ambito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsione dell'art. 30 Cost., comma 3. In tale contesto, normativo attuale e di successione di disposizioni, si deve affermare che l'unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell'applicazione dell'art. 570 bis c.p. - che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all'interno del codice penale - anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio. Tale lettura discende: dalla perdurante vigenza, in quanto norma

non abrogata, della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2; dal riferimento ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati contenuto nella disposizione; dalla disciplina positiva di detti procedimenti recati dall'art. 337 bis c.c. e ss., che, unitariamente e integralmente si applica, anche ai figli nati fuori dal matrimonio». Sottolinea ancora la sentenza n. 55744 del 2018 che «una ulteriore torsione della interpretazione letterale dell'art. 570 bis c.p., consegue dal rilievo che le disposizioni recate dall'art. 4 della l. n. 8 febbraio 2006, n. 54, relative alle disposizioni a favore dei figli in caso di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, per effetto della inammissibile selezione delle fattispecie incriminatrici operata dal legislatore delegato, sono transitate, contrariamente alla parte del disposto normativo richiamato, relativo ai figli dei genitori non coniugati, nella previsione dell'art. 570 bis c.p. E, tale lettura, rende irrilevante la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., sul presupposto che, del tenore letterale della fattispecie di cui all'art. 570 bis c.p., si determina "una irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio" (Tribunale Nocera Inferiore, Sezione penale, ordinanza del 26/4/2018). E, sotto altro profilo, quella di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e art. 7, comma 1, lett. b) e o), nella parte in cui si ritiene abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione (Corte appello Trento, Sezione Penale, ordinanza 21/9/2018)». Rileva conclusivamente la sentenza n. 55744 del 2018 «che, alla stregua della lettura sistematica della disposizione di cui all'art. 570 bis c.p., non può attribuirsi alla fattispecie incriminatrice un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello riferibile agli artt. 3 e 4 della l. n. 56 del 2006, quali interpretati dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte regolatrice [...] con la conseguenza che non si applica alla fattispecie in concreto all'esame della Corte l'art. 2, comma 2, c.p. ricorrendo tutti i presupposti fattuali del reato di omesso adempimento degli obblighi di mantenimento in favore della figlia minore, nata da un rapporto di convivenza».

3.2. L'orientamento delineato dalla sentenza n. 55744 del 2018 ha ricevuto l'esplicito avallo della giurisprudenza costituzionale. Aderendo alla ricostruzione del quadro normativo offerta dall'indirizzo appena richiamato, la sentenza n. 189 del 2019 della Corte costituzionale ha affermato che la lettura coordinata dell'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, nonché dell'art. 8 del d. lgs. n. 21 del 2018, con l'art. 570-bis cod. pen. determina «l'estensione del relativo ambito applicativo», così da «superare, senza alcuna indebita estensione analogica della norma incriminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla

supposta depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio».

4. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. L'inerenza della vicenda a minori impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28/01/2022.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo



Il Presidente

Alfredo Guardiano

